

**ASSOCIAZIONE "PICCOLA FAMIGLIA DELL'ESODO - ETS"**

**STATUTO**

**Costituzione – Denominazione – Sede**

**Art. 1.** È costituita con Sede in Decollatura, contrada iunci sottano 14, l'Associazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, denominata "PICCOLA FAMIGLIA DELL'ESODO - ETS" in breve "PICCOLA FAMIGLIA DELL'ESODO - ETS".

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con "Ente Terzo Settore" o con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto e per perseguire gli scopi sociali potrà operare in Italia e all'estero anche aprendo sedi secondarie o collegate. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Durata**

**Art. 2.** La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

**Autonomia**

**Art. 3.** L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

**Finalità e attività di interesse generale**

**Art. 4.** L'Associazione "Piccola Famiglia dell'Esodo - Ets", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguenti settori:

- beneficenza;



**prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

formazione, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e linguistico, comprese le biblioteche;

- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

**Art. 5.** Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

A - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 comma 1 cts).

B - Assistenza verso persone che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale.

Sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale:

- le prestazioni assistenziali che erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale;
- le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
- le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

C - Sostegno alle persone separate o divorziate e sostegno alle famiglie in difficoltà nella relazione di coppia.

D - Formazione di giovani al ricamo, alla musica, alla miniatura medioevale e all'arte amanuense medioevale.

E - Edizione di fascicoli, depliant, volumi, giornali, riviste e simili per la divulgazione delle conoscenze e lo sviluppo delle coscienze.

F - Approfondimento delle conoscenze dei beni artistici e culturali e delle metodiche di valorizzazione, conservazione e protezione degli stessi.

G - Sensibilizzazione sui temi legati ai diritti civili personali e collettivi.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

Raccolta di fondi da destinare a famiglie in difficoltà.

Raccolta di beni alimentari da destinare a persone e/o famiglie con disagio.

Colloqui ed incontri di sostegno a coppie in difficoltà relazionale.

Corsi di Ricamo, Musica, Miniature, Scrittura, ecc...

Acquisizione di libri, riviste e documentazione necessaria per arricchire la biblioteca di tali dimensioni artistiche, culturali ed umanitarie.

Collaborazione con case editrici per la valorizzazione e la diffusione della cultura e della lingua italiana.

- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

## Soci

**Art. 6.** Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

**Art. 7.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

### **Diritti e doveri degli aderenti**

**Art. 8.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 20 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

**Art. 9.** I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

### **Perdita della qualifica di socio**

**Art. 10.** La qualifica di socio si perde per:

- a. morte,
- b. dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno,
- c. morosità nel pagamento delle quote associative. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali e se in carica decadono e verranno surrogati dalla prima Assemblea dei Soci. In tal caso i loro eventuali incarichi verranno assunti personalmente dal Presidente o dal Vice Presidente. I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.

**Art. 11.** La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

### **Quota associativa**

**Art. 12.** L'assemblea ordinaria determina ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**Art. 13.** Sono organi dell'Associazione:

- 
- a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

#### **Art. 14.**

Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto del DPR n. 645/94 e dal DL n. 336/95 e relative modificazioni.

#### **Assemblea**

**Art. 15.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante l'invio di lettera non raccomandata, oppure la consegna a mano, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 16.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il rendimento economico e finanziario;

- 
- definire il programma generale annuale di attività;
  - eleggere e revocare il Presidente;
  - determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - approvare regolamenti;
  - esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
  - decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
  - discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 17.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 2 a 4 nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili.

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività,
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

## Il Presidente

**Art. 20.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

## Collegio dei Revisori dei Conti

**Art. 21.** Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da uno a tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

## Esercizio sociale - Bilancio

**Art. 22.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

È diritto degli associati esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata presentandola all'ordine del giorno dell'Assemblea più prossima.

## Entrate e Patrimonio sociale

**Art. 23.** Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi di privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- 
- e. contributi di organismi internazionali;
  - f. donazioni e lasciti testamentari;
  - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
  - i. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi,
  - j. proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore,
  - k. ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

**Art. 24.** Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. donazioni, lasciti o successioni, che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

**Art. 25.** Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

### Collegio Arbitrale

**Art. 26.** Eventuali controversie devono essere demandate ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già scelti dalle parti.



### Scioglimento dell'Associazione

**Art. 27.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo



Settore sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Norma finale**

**Art. 28.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa rinvio al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Decollatura 10 ottobre 2020

Letto, confermato e sottoscritto

*Litefiordans*